

per poter stabilire di quali fatti e circostanze essa si sia avvalsa a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di un'infrazione e ha indicato inequivocabilmente quali persone giuridiche potessero attendersi un'ammenda. Nei limiti in cui detta conclusione riguarda la Ballast Nedam, essa sarebbe fondata su un'interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte di giustizia sui requisiti che il contenuto di una comunicazione degli addebiti deve soddisfare. Al riguardo è rilevante il fatto che la società controllata la cui violazione è stata attribuita alla Ballast Nedam non viene identificata nella comunicazione degli addebiti.

In terzo luogo, la Ballast Nedam impugna il giudizio del Tribunale secondo il quale essa, in base alla comunicazione degli addebiti, non poteva ignorare di essere la destinataria, nella sua qualità di società controllante della Ballast Nedam Grond en Wegen B.V. (in prosieguo denominata: la «BN Grond en Wegen»), della decisione definitiva della Commissione. In questo modo il Tribunale ha tra l'altro disconosciuto la portata della giurisprudenza della Corte di giustizia, che prevede che una comunicazione degli addebiti deve indicare in quale qualità i fatti vengano imputati all'impresa.

In quarto luogo, il Tribunale, nel valutare se la Commissione abbia rispettato i diritti della difesa, ha scorrettamente preso in considerazione una presunta risposta nel merito della Ballast Nedam sulla comunicazione degli addebiti.

Con il **secondo motivo** la Ballast Nedam fa valere che il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione europea applicando in modo erroneo principi fondamentali che valgono per l'attribuzione alla società controllante di infrazioni consistenti in un'intesa. A parere della Ballast Nedam il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva ritenerla responsabile per una violazione dell'articolo 81 CE, mentre siffatta violazione non è stata accertata dalla Commissione.

A sostegno del secondo motivo la Ballast Nedam fa presente, innanzitutto, il fatto che, nella sentenza del 24 marzo 2011 nella causa Tomkins/Commissione, T-382/06 (Racc. pag. II-1157), il Tribunale ha dichiarato che la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, a cui viene addebitata la violazione consistente in un'intesa. Secondo la Ballast Nedam ciò comporta che una violazione non può essere addebitata ad una società controllante se e fintantoché essa non sia stata accertata dalla Commissione.

A questo riguardo la Ballast Nedam afferma che il margine di apprezzamento della Commissione per stabilire quali unità all'interno di un'impresa siano considerate responsabili per una violazione consistente in un'intesa non arriva al punto che essa può considerare responsabile una società controllante per una violazione che non è stata accertata.

In secondo luogo, la Ballast Nedam contesta la circostanza che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la Ballast Nedam non

ha confutato la presunzione che essa esercitasse un'influenza determinante sul comportamento di mercato della BN Grond en Wegen. Tale circostanza è strettamente connessa alla violazione dei diritti della difesa e, secondo la Ballast Nedam, non è neppure rilevante sotto il profilo giuridico.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).

(²) Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 gennaio 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS

(Causa C-2/13)

(2013/C 71/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Convenuta: Humeau Beaupreau SAS

Questione pregiudiziale

Se, nel processo di fabbricazione di una calzatura, le operazioni di sagomatura del contrafforte di una tomaia e di cardatura di detta tomaia e di una suola esterna, effettuate prima dell'assemblaggio, debbano essere qualificate come «operazioni di montaggio» ovvero come «operazioni di lavorazione tali da completarne la fabbricazione», ai sensi del punto VII delle note esplicative relative alla regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato.